

Il Webinar Transizione 5.0: un'opportunità ancora tutta da cogliere ha generato numerose domande da parte degli operatori a cui non è stato possibile rispondere in diretta. Qui di seguito le risposte fornite dagli esperti agli interrogativi emersi durante l'incontro.

Le risposte che seguono sono date dal dott. Luca Moliterni, consulente di CNA Lombardia per le tematiche riguardanti la finanza agevolata, l'innovazione digitale, i Piani 4.0 / 5.0 e titolare della società di consulenza We&Tech. Per ulteriori approfondimenti: glmoliterni@weand.tech

Per la certificazione ex-ante, in assenza di misurazioni, è possibile realizzare la diagnosi energetica sulla base delle bollette e dei dati di targa dei macchinari valutati?

La Circolare Operativa 16 agosto 2024, n. 25877- Transizione 5.0 del MIMIT prevede che, in assenza di dati tracciabili, le imprese esistenti possano effettuare, ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche nella situazione ante intervento, una stima dei consumi della struttura produttiva e/o del processo interessato.

La stima dovrà basarsi su un'analisi dei carichi energetici che caratterizzano lo stato di fatto e si dovrà basare su dati tracciabili derivanti, ad esempio, da:

- schede/specifiche tecniche;
- modellizzazione anche attraverso l'ausilio di software;
- prove in situ;
- dati di letteratura (ad es. BREF, BAT, etc.);
- analisi di mercato;
- analisi dei volumi produttivi;
- analisi dei dati di produzione e/o prelievo dei vettori energetici impiegati anche al fine di definire la quota parte attribuibile alla porzione oggetto di intervento a servizio del processo interessato;
- dati parziali derivanti da una misurazione diretta effettuata per un periodo inferiore ai 12 mesi nell'esercizio precedente la realizzazione del progetto da riparametrare su base annuale.

È sempre necessario indicare la documentazione tecnica impiegata, oltre a fornire una descrizione delle ipotesi considerate ai fini della stima e le relazioni quantitative e qualitative sulla base delle quali sono state determinate le prestazioni energetiche.

Risulta pertanto necessario ponderare attentamente la tipologia e la qualità dei dati utilizzati, rapportandoli all'analisi che deve essere effettuata, ovvero se si tratta di interventi per i quali il focus è sulla struttura produttiva ovvero sul processo interessato dall'investimento.

Pertanto, l'utilizzo dei dati derivanti da bollette e/o dati di targa è certamente fattibile ma potrebbe non essere sufficiente. Il tecnico incaricato delle attività di certificazione dovrà scegliere accuratamente le fonti di tali dati per individuare efficacemente e in maniera quanto più inequivocabile la situazione ex-ante, utile al calcolo del risparmio energetico conseguibile a livello di struttura, ovvero di processo, a seconda dei casi.

È ipotizzabile uno slittamento della chiusura dei progetti oltre 31/12/2025 per i progetti Industria 5.0? Inoltre, è ipotizzabile che ci siano proroghe all'attuale scadenza del 31.12.2025? È prevista una proroga (al 2026) per il Piano Transizione 5.0?

Al momento non sono previste o ipotizzabili proroghe alla chiusura dei progetti o alla scadenza del 31/12/2025 come data per l'ultimazione degli investimenti. Qualsiasi proroga dovrà essere concordata con la Commissione Europea con la quale la misura è stata concordata, essendo finanziata con fondi EU derivanti dal PNRR.

Il risparmio energetico come viene misurato?

Le modalità per il calcolo del risparmio energetico variano in base alla tipologia di investimenti effettuato, nonché dal focus che deve essere posto alternativamente sulla struttura produttiva ovvero su un processo, anche nuovo, nonché dal fatto che l'impresa sia esistente o di nuova costituzione.

In termini generali, la valutazione della diminuzione del consumo energetico, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), ottenuta grazie agli investimenti ammissibili, è stabilita confrontando i consumi energetici annuali previsti dopo l'implementazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (situazione post-intervento) con i consumi energetici registrati nell'anno precedente all'inizio del progetto di innovazione (situazione pre-intervento). È importante in questo caso ricordare il concetto di "produzione normalizzata" a cui la norma richiama per i calcoli energetici: i consumi ante e post intervento devono infatti essere direttamente comparabili, ovvero confrontabili a parità di produzione effettuata/attesa.

Per quanto riguarda la situazione pre-intervento, le prestazioni energetiche sono determinate attraverso la misurazione o la stima dei carichi energetici, basandosi su dati di consumo tracciabili relativi all'anno precedente l'avvio del progetto.

In particolare:

- Per le aziende operative da oltre 12 mesi, se sono disponibili dati misurati sui consumi energetici dell'anno precedente, le prestazioni energetiche pre-intervento devono essere calcolate direttamente da tali dati.
- Per le aziende operative da oltre 12 mesi, se non sono disponibili dati misurati, le prestazioni energetiche pre-intervento devono essere stimate attraverso l'analisi dei carichi energetici, utilizzando dati tracciabili come schede tecniche, modelli software, test in loco, dati di letteratura (BREF, BAT), analisi di mercato e volumi di produzione.
- Per le aziende operative da 6 a 12 mesi, se sono disponibili dati misurati, le prestazioni energetiche pre-intervento sono calcolate sui dati disponibili, riproporzionati per l'intero anno.
- Per le aziende di nuova costituzione, attive da meno di sei mesi o che hanno modificato sostanzialmente i prodotti/servizi negli ultimi sei mesi, i consumi energetici pre-intervento sono determinati attraverso:
 - l'individuazione di almeno tre beni alternativi sul mercato europeo, disponibili nei cinque anni precedenti l'avvio del progetto;
 - il calcolo della media dei consumi energetici annuali dei beni alternativi;

- la somma dei consumi medi per determinare il consumo della struttura o del processo interessato.

Nella situazione post-intervento, le prestazioni energetiche sono stimate in base ai consumi previsti dopo l'implementazione degli investimenti in beni materiali e immateriali.

In caso di sostituzione di macchinari obsoleti per la certificazione ex ante devo effettuare un rilevamento dei consumi e poi applicare di default un risparmio del 5%? E nella certificazione ex post dovrò solo confermare il risparmio?

La disposizione inerente alla sostituzione dei macchinari obsoleti, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di semplificazione procedurale: rimane l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, consentendo però ai certificatori di effettuare le proprie analisi su documentazione standardizzata già esistente, quali Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute nel settore di riferimento. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio. Si tratta pertanto di fondare le valutazioni su una serie di elementi derivanti da letteratura tecnica e normative di riferimento, senza la necessità di effettuare dei calcoli puntuali. Lo scrivente reputa però che, laddove possibile, l'utilizzo di dati reali sia preferibile alla definizione di ipotesi.

Va detto che al momento mancano ancora dei riferimenti certi su come procedere operativamente: siamo infatti in attesa di una circolare operativa e/o di altre FAQ che possano chiarire definitivamente gli aspetti, anche per quanto riguarda la gestione delle pratiche sul sito del GSE.

Per quanto tempo bisogna certificare/verificare la riduzione dei consumi conseguita al GSE?

Il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 12, comma 1, del DM "Transizione 5.0", in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l'accesso al credito d'imposta, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.

Il finanziamento del 40% su impianti FV grazie alle CER può cumularsi con la 5.0?

Tale contributo è cumulabile con:

- altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, di intensità non superiore al 40%
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- la tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER decurtata in ragione dell'intensità del contributo ricevuto

Il contributo PNRR non è cumulabile con:

- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.

- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale

Allo stato attuale sembrerebbe preclusa tale possibilità di cumulo, analogamente a quanto previsto, a titolo esemplificativo, dalla Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2.

Per la sostituzione di macchinari obsoleti, bisogna redigere l'algoritmo di risparmio? Se sì, può approfondire meglio la modalità di dimostrazione del risparmio?

Allo stato attuale la normativa prevede che il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:

- la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
- la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
- la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
- utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;

b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l'articolo 9 della ISO 14955-2;

c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

In sintesi, rimane l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, consentendo però ai certificatori di effettuare le proprie analisi su documentazione standardizzata già esistente. È compito del tecnico incaricato, ovvero del soggetto certificatore, verificare quale sia la documentazione tecnica e normativa idonea a tal fine, sebbene una analisi puntuale, a detta dello scrivente, rimane la soluzione tecnicamente più valida e che permette di conseguire dei dati incontrovertibili.

Le risposte che seguono sono date dall'ing. Mauro Donnini - Responsabile Area Tecnologia, Energia, Ambiente e Sicurezza di ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management. Per ulteriori approfondimenti:
m.donnini@assistal.it

Impianti di Cogenerazione e Trigenerazione, che usano combustibili fossili ma aumentano l'efficienza energetica, sono in qualche modo agevolabili?

Assolutamente no, almeno nell'ambito di Transizione 5.0, in quanto l'indirizzo politico del MASE è chiaro: non incentivare utility alimentate a gas fossili detti climalteranti.

Tali "macchine termiche", inoltre, non sono beni strumentali compresi nell'allegato A della Legge 232 del 11.12.2016 di tipologia 4.0.

Il Cogeneratore, invece, se CAR (Cogeneratore Altro Rendimento) può usufruire di TEE (Titoli di Efficienza Energetica).

Impianti di riscaldamento a gas, anche qualora strumentali all'attività dell'azienda, sono incentivabili? Penso al caso in cui ad esempio una caldaia venga sostituita con una pompa di calore, entrambe a gas.

È molto a rischio per diversi motivi:

1. è alimentato a gas fossile;
2. Transizione 5.0 è dedicato a processi manifatturieri ed il bene deve appartenere all'allegato A della Legge 232 del 11.12.2016, che riporto ora per una immediata comprensione:

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
- macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio
- macchine utensili di de-produzione e re-manufacturing per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale

- macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione)
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Come si comprende leggendo sopra, se si pensa alla sostituzione di una caldaia di riscaldamento anche con una pompa di calore elettrica, non essendo nell'elenco non è incentivabile con Transizione 5.0.

Per applicazioni diverse, che non sono inquadrabili al momento, deve essere svolta un'analisi con i criteri indicati dal GSE.

È possibile considerare per il risparmio energetico la sostituzione di componentistica all'interno dei PC che portino ad un abbassamento del 5 % dei consumi. (riferimento: un reparto informatico)

Occorre una valutazione chiara sul fatto che si deve trattare di un bene strumentale alla produzione e che sia compreso nell'elenco dell'allegato A già riportato.

Una centrale termica con generatore di vapore a gas, qualora utilizzata per applicazione dove non è possibile adoperare sistemi di generazione elettrica, è ammissibile al piano di transizione 5.0 in funzione delle eccezioni definite nell'art.5 del decreto attuativo?

Una centrale termica non è un bene dell'allegato A.

La sostituzione di una pompa di calore o di un chiller utilizzato in un processo di raffreddamento o riscaldamento in un processo produttivo, può essere considerata nel valore dell'investimento? La riduzione sui consumi che si ottiene dalla migliore efficienza della pompa di calore, si può considerare per il calcolo della complessiva riduzione dei consumi?

L'analisi va inquadrata bene secondo le regole operative del GSE, potrebbe essere inclusa: sempre che sia non alimentata a gas fossile ed il tutto sia un bene strumentale dell'allegato A.

Come occorre procedere nel caso in cui si voglia realizzare una potenza di impianto superiore a quella massima installabile determinata secondo i criteri della circolare operativa? È corretto realizzare contestualmente due sezioni: la prima da inserire nel credito di imposta di potenza congrua al calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva, la seconda realizzata senza inserire i costi tra le spese ammissibili della pratica?

Se parliamo - come mi sembra di intuire - di impianto fotovoltaico sì, è corretto, nei limiti di potenza installabile del 105% dell'energia media dell'anno che assorbirà l'utenza elettrica cui è abbinata.

Nel paragrafo 6.4 delle FAQ viene indicato come calcolare il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso di un impianto fotovoltaico preesistente. Come occorre procedere nel caso in cui si debba realizzare una sezione di impianto fotovoltaico per ottemperare agli obblighi DL 199/2021?

Per fornire una risposta adeguata e corretta, in questo caso è necessario specificare meglio l'ipotesi impiantistica a cui ci si riferisce.